

Contenzioso

Contenzioso-Procedimento-Conclusione entro 30 giorni ex art.2
L.n.241/1990-Non sempre va rispettato.

Sent. n. 126 del 10/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente
Fancelli-Relatore Belloni- Emmetre e Signorotti snc/Comune Roma.

E' infondata la tesi dell'appellante secondo la quale il procedimento tributario, in mancanza di un termine stabilito dall'Amministrazione, deve essere concluso entro 30 giorni a pena di nullità ai sensi dell'art.2 della L. n.241/1990.

Siffatta tesi contrasta con il dettato dell'art.18 della L. n.689/1981, laddove si stabilisce che non sempre tale termine deve essere rispettato.

Rif. Normativi:L. n.241/1990,art.2;L. n.689/1981,art.18.

Rif. Giurisprudenziali:Cass.n.24053/2004,4204/1999.

NOTA

L'art. 2 - III comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento.

Il termine fissato nel testo originario era di 30 giorni.

A seguito della modifica operata dall'art. 3 della legge n.80 del 2005 di conversione del decreto legge n.35 del 2005, il nuovo articolo 2 dispone che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, ove non sia previsto dalla legge, viene determinato non più dalle singole amministrazioni, ma dal Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica, a mezzo di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 400 del 1988. In caso di mancata emanazione dei regolamenti, il termine sussidiario non è più di trenta giorni, ma di novanta.

In materia, nella giurisprudenza di legittimità, si è verificato un contrasto, per la cui composizione la causa fu assegnata alle sezioni unite.

Infatti, nella controversia esaminata la ricorrente invoca, a proprio favore, la sentenza n.4204/1999 ed il Comune la n.16 del 2000.

Le Sezioni unite con la sentenza n.24053/2004, confermando l'indirizzo maggioritario, ha ritenuto che le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione.

La contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18).

Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge citata: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.

Contenzioso-Giudizi riguardanti medesimi rapporti giuridici-Sentenza passata in giudicato-Preclusione di un'ulteriore disamina dello stesso rapporto-Operatività.

Sent. n. 434 del 10/1/2007-CTR del Lazio - Sez.1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Comune di Roma/Sibilia Pubbl. Ed Aff. Srl.

In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo.

Tale regola non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché oggetto del giudicato è un unico rapporto e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato.

NOTA

In linea con Cass. N.2786/2006, n. 12545/2001; n.10280/2000.

Contenzioso-Ricorso presentato dopo 3/12/2005-Copia dell'appello non depositato segreteria CTP-Inammissibilità anche con la costituzione in giudizio controparte.

Sent. n. 113 del 16/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti- Poleggi/Ag. Entrate Viterbo.

La proposizione del ricorso e, per traslato, dell'appello, è da qualificarsi quale atto complesso formato da una serie di atti semplici imprescindibili per la validità del procedimento.

La loro inosservanza è causa d'inammissibilità che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche in presenza della costituzione in giudizio della controparte.

Nella specie il contribuente non aveva depositato copia del ricorso alla segreteria della CTP ai sensi del D.L. n.203/2005, convertito in L. n.248/2005, in vigore dal 3/12/2005.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,artt.53,comma 2 e 22; D.L. n.203/2005,convertito in L. n.248/2005.

NOTA

La norma richiamata.

Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2,nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.

Con l'art.3 bis,comma 7 del D.L. del 30/9/2005,n.203,convertito dalla L. n.248/2005, è stato introdotto una nuova incombenza per l'appellante.

"Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve,a pena d'*inammissibilità*, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".

La disposizione in commento,entrata in vigore in data 3/12/2005,configura norma di natura processuale la cui efficacia è regolata dal principio *tempus regit actum*, con la conseguenza che la stessa è immediatamente efficace per tutti gli appelli proposti a partire dalla data indicata.

L'inosservanza è causa d'inammissibilità che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e,per i giudici della regionale,anche in presenza della costituzione in giudizio della controparte.

Si deve constatare che tale norma,così drastica, ha prodotto una vera moria delle controversie instaurate da società,contribuenti, molte volte difesi da studi professionali prestigiosi, ed anche nella prima fase di attuazione dalle agenzie delle entrate.

Dalla lettura complessiva delle sentenze della sola commissione regionale del Lazio si è potuto rilevare che nel 2006 le controversie dichiarate inammissibili per il mancato deposito della copia del ricorso presso la segreteria della commissione provinciale erano state pochissime (una diecina).

Nel 2007 c'è stata una vera moria: moltissime sezioni a mano a mano si sono adeguate a questo indirizzo giurisprudenziale con decisioni in tal senso, sicché si può calcolare in circa 350 le controversie chiuse (abortite) per tale inosservanza.

Dalla lettura di queste, l'estensore di questa nota, ha dovuto constatare che moltissime si sarebbero dovute concludere per giurisprudenza o merito in senso favorevole all'appellante, che a volte era anche l'ufficio, a volte società ben difese e, purtroppo, moltissime volte, contribuenti indifesi perché il valore della lite non richiedeva difensore.

Si deve constatare che si sta ripetendo, per quanto attiene il risultato finale, quello dell'appello, notificato per mezzo del servizio postale alla controparte e depositato alla Segreteria della Commissione.

Come si ricorderà le Commissioni di merito ed i giudici di legittimità si schierarono sull'inammissibilità di tali ricorsi.

Si ebbe l'eccezione della sola VII Sezione della regionale del Lazio nella causa "Bar Milleluci di Vecchi" pubblicata e massimata il 23/3/2002 che con una sentenza molto articolata e con una motivazione approfondita arrivava ad una conclusione opposta.

Poco dopo, il 6/12/2002, la Corte Costituzionale con sentenza n.520 dichiarò costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente, per il deposito di atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale l'art. 22, commi I e 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e tutto rientrò nella normalità di un comportamento processuale razionale.

Ma, nelle more, molti giudizi si conclusero negativamente per molti contribuenti.

La Corte "ha ritenuto non conformi a Costituzione (artt. 3 e 24) «le disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti

soggettivi dei cittadini» (sentenza n. 113 del 1963) ovvero che impongano «oneri (o modalità tali da rendere) estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale» (sentenze n. 63 del 1977; n. 47 del 1964 e n. 214 del 1974).

Proprio con riferimento al processo tributario, aggiungeva la Corte, e a problemi di inammissibilità, va riconfermata la esigenza - rilevante anche sul piano costituzionale- che una norma, che comporti tali problemi, sia in armonia con lo specifico sistema processuale, volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (per riferimenti, v. da ultimo, sentenza n. 189 del 2000)".

Come non rapportare questo insegnamento e questi principi ai problemi causati dall'art. 3 bis, settimo comma, del D.L. n.503?

Una norma la cui unica finalità è quella d'informare il giudice *a quo* della circostanza ostativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al pari di quanto previsto nel caso di notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, ove la disciplina generale dell'art.123 disposizioni di attuazione c.p.c. dispone che lo stesso deve curarne il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

In conclusione si tratta di una questione organizzativa tra due gradi di giudizio ed in tal senso è stata risolta dal Consiglio di Stato con un semplice rapporto informatico con i TAR.

Per quanto attiene le Commissioni tributarie lo scopo perseguito dalla norma è soddisfatto dall'obbligo, posto a carico della segreteria del giudice d'appello, di provvedere prontamente-una volta depositato il ricorso- a richiedere alla segreteria della CTP la trasmissione del fascicolo del processo (art.53, terzo comma, del DLgs n.546/1992.

Poiché il legislatore, pur essendo stato contattato, non si è mosso, a parere di chi scrive questa nota, il giudice, se non

vuole seguire l'indirizzo dell'inammissibilità, ha tre possibilità:

cercare di percorrere la strada di una sentenza coraggiosa e motivata come quella menzionata sulla notifica tramite posta; sollevare la questione d'illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che notificano l'appello (ufficiale giudiziario o a mezzo di servizio postale) e del principio di ragionevolezza con riguardo all'irrazionalità della sanzione processuale, senza possibilità alcuna di rimedio, d'inammissibilità dell'appello; aspettare il giudizio della Corte sull'ordinanza emessa dalla Commissione regionale della Sicilia del 9/7/2007.

Sperando sempre che il legislatore si svegli e proceda alla modifica della norma.

Contenzioso-Notificazione a mezzo posta-Disciplina di cui all'art. 8 L. 890/1982 - Mancato recapito del piego - Deposito del piego - Avviso al destinatario mediante raccomandata-Necessita' - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.

Sent. n. 193 del 18/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente De Salvo-Relatore Zema- De Bonis/Ag. Entrate Roma 3.

La comunicazione di fissazione dell'udienza non può ritenersi validamente effettuata sol perché sulla ricevuta l'ufficio postale ha stampigliato un timbro di "compiuta giacenza", senza averne dato notizia con altra raccomandata a.r. allo stesso destinatario delle formalità e del deposito del plico.

Rif. Normativi:L. n.890/1982,art.8.

Rif. Giurisprudenziali:C.Cost. n.346/1998.

Contenzioso-Cartella di pagamento ex art.36bis-Ricorso non notificato a Centro di servizio-Inammissibilità.

Sent. n. 85 del 2/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Savignano-Liu Tian Jian/Ag. Entrate Roma 4.

Il ricorso avverso la cartella di pagamento recante la liquidazione delle somme iscritte a ruolo deve essere notificato ai sensi degli artt.10,16,20 del DLgs n.546/1992 al Centro di Servizio delle II.DD..

L'inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,artt.10,16,20,21,22.

Contenzioso-Cartella di pagamento ex art.36bis-Deposito copia alla CT prima del termine di 6 mesi dal ricorso notificato al Centro di servizio-Irricevibilità del ricorso.

Sent. n. 110 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Cellitti-Relatore Masi- Ag. Entrate Roma 4/Lombardi.

La ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali contro le cartelle emesse ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 è subordinata al rispetto della procedura prevista dall'art.10 del DPR n.787/1980.

L'effettuazione del deposito della copia alla CT prima che maturi il termine prescritto di 6 mesi dalla presentazione del ricorso al Centro di servizio determina l'irricevibilità del ricorso.

Rif. Normativi:DPR n.600/1973 art.36bis;DPR n.787/1980,art.10.

Contenzioso-Ricorso-Copia presentata segreteria prima dei sei mesi ex art.10 DL n.787/1980-Mancata presenza dell'ufficio-Violazione contraddittorio-Sussiste.

Sent. n. 217 del 5/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Di Domenicantonio- /Ag. Entrate Roma 5/Ist.figlie Sacro Cuore di Gesù.

Il deposito del ricorso introduttivo alla segreteria della CTP in epoca antecedente i sei mesi stabiliti dall'art.10 del D.L. n.787/1980 comporta non solamente che la trattazione dello stesso non possa essere fissata prima di quel termine,ma determina l'improcedibilità dell'atto.

La mancata partecipazione dell'ufficio all'udienza costituisce una violazione del principio del contraddittorio e comporta il rinvio degli atti alla CTP per la sua integrazione.

Rif. Normativi:DL n.787/1980,art.10;DLgs n.546/1992,art.59,comma 1.

NOTA

La differenza tra la sentenza n.85/4 e 110/86,tutte e due hanno dichiarato l'improcedibilità dell'atto, sta nel fatto che la seconda ha rinviato gli atti alla CTP per l'integrazione del contraddittorio.

Il ricorso avverso il ruolo emesso dal Centro di servizi e' proposto spedendo l'originale al centro di servizio stesso a mezzo posta e depositando successivamente altro esemplare in carta libera presso la segreteria della commissione tributaria adita, da eseguirsi decorsi *almeno* sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal citato art. 17.

Nella specie l'Istituto aveva presentato il ricorso prima di sei mesi.

I giudici hanno respinto la richiesta ritenendo che tale irregolarità non costituiva causa d'inammissibilità bensì d'improcedibilità.

L'avere depositato il ricorso introduttivo prima dei sei mesi previsti comporta non soltanto che la trattazione del ricorso non possa essere fissata prima dei sei mesi,ma determina l'improcedibilità dell'atto,nel senso che ogni attività della Commissione e ,quindi, anche della segreteria della stessa,non possa essere svolta prima dei sei mesi previsti dalla legge stessa,con particolare riferimento all'invio dell'avviso di trattazione,che avrebbe dovuto pervenire all'ufficio non prima di detto termine.

I giudici avendo riscontrato che la segreteria della Commissione di primo grado aveva iniziato a svolgere i propri adempimenti in epoca anteriore alla scadenza, fissando la data dell'udienza prima dei sei mesi, non essendosi presentato

l'ufficio in udienza, ha rinviato la causa alla CTP per l'integrazione del contraddittorio.

La Suprema Corte con la sentenza n.9113/2001 ha statuito che la mancata ottemperanza dei termini non determina la inammissibilità del ricorso, imponendo soltanto al giudice di non decidere la controversia in epoca anteriore alla conclusione di tale termine, la cui funzione è quella di concedere all'amministrazione finanziaria la possibilità di deliberare sul ricorso del contribuente, con l'effetto di ridurre, nel caso di accoglimento, l'attività delle commissioni tributarie.

Contenzioso-Istanza di autotutela-Non interrompe i termini del ricorso.

Sent. n. 1 del 7/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore Tocca- Sansoni/Ag. Entrate Viterbo.

La presentazione di un'istanza di autotutela presentata dal contribuente non assume rilevanza sul decorso dei termini per presentare ricorso non essendoci un diritto soggettivo in tal senso del contribuente, e un dovere giuridico, in capo all'ufficio, di ritirare l'atto viziato.

Prassi:CM n.198/S del 1998.

NOTA

Si deve osservare che per le c.d. *cartelle pazze* il Ministero intervenne, in autotutela, sospendendo per questi atti il termine per ricorrere.

In dottrina, Glendi ha sostenuto che non c'era dubbio che il Ministero aveva il potere di autotutela decisoria annullando le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento ritenute illegittime o di sospendere la riscossione consequenziale alle iscrizioni a ruolo.

Non aveva, viceversa, il potere, di sospendere i termini per ricorrere.

Contenzioso-Annulamento del provvedimento in autotutela-Cessata materia del contendere-Spese di giudizio-Preclusione ex art.46, comma 3, DLgs n.546/1992-Compensazione-Motivazione-Necessità.

Sent. n.127 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Gianni/Ag.Entrate Roma 2.

La compensazione delle spese disposta dalla CTP *ope legis*, ai sensi del 3 comma dell'art.46 del DLgs n.546/1992, dichiarato anticostituzionale con la sentenza n.274/2005, a seguito di annullamento del provvedimento in autotutela da parte dell'ufficio, necessita di un convincimento motivato da parte dei giudici che nella specie manca e, pertanto, questa sentenza sul punto deve essere riformata.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992, art.46, comma 3.

Rif. Giurisprudenziali:Corte Cost. N.274/2005.

Contenzioso- Annulamento provvedimento in autotutela -Soccombenza e liquidazione spese di giudizio-Illegittimità-Esclusione.

Sent. n.173 del 14/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Fancelli-Relatore Colaiuda-Comune di Roma /Mula.

La richiesta della compensazione, *ope legis*, delle spese processuali nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante il principio di responsabilità per le spese del giudizio, si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dalla fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992, art.15.

NOTA

La Cassazione, con sentenza n.21380/2006, ha statuito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del

2005, il principio della responsabilità della parte soccombente per le spese di giudizio trova piena applicazione anche nel processo tributario.

Anche nel caso in cui l'Amministrazione annulla l'atto impositivo in autotutela, il giudice di merito che prenda atto del venir meno della materia del contendere, deve procedere ad una valutazione dell'esito virtuale della controversia e ben può accollare le spese alla parte virtualmente soccombente .

**Contenzioso-Reclamo contro provvedimento Presidente di Sezione-
Notifica alle altre parti interessate entro 30 giorni-Necessità-
Mancanza-Inammissibilità.**

**Sent. n. 8 del 20/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente
Caliento-Relatore Falcioni- Rossi/Ag.Entrate Rieti.**

Deve ritenersi inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art.28 del DLgs n.546/1992 contro un provvedimento del Presidente di sezione, qualora detto reclamo sia stato notificato alle altre parti interessate oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione ad opera della Segreteria.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992, artt.22,28.

NOTA

L'articolo 28 del DLgs n.546/1992 dispone che il reclamo contro i decreti emessi dal Presidente della Commissione deve essere notificato anche alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

È stato da taluni argomentato che, in base al menzionato dettato normativo, in mancanza di costituzione della parte resistente, sia preclusa al ricorrente la proposizione di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali.

Tale conclusione non appare condivisibile.

Infatti è di tutta evidenza che la mancata costituzione della controparte non può comportare limitazione al diritto alla difesa dell'altra parte.

In tali ipotesi, infatti, l'interessato proporrà reclamo esclusivamente depositando l'atto presso la segreteria della Commissione tributaria.

Dalla formulazione del comma 4 si evince che, relativamente ai reclami avverso i provvedimenti del presidente, le parti non possono chiedere la discussione in pubblica udienza, in quanto è prevista esclusivamente la trattazione in Camere di consiglio.

Contenzioso-Società in liquidazione-Appello-Notifica-Al liquidatore.

Sent. n. 7 del 20/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente

Piccozza-Relatore Corvino-Ag. Entrate roma4/SIDA srl in liqu.

La cancellazione dal registro delle imprese non comporta l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivanti dall'attività sociale o ad essi connessi.

Ne consegue che la vita della società perdura limitatamente alla fase di liquidazione nella quale i poteri di rappresentanza, anche giudiziale, spettano al liquidatore, sicché a questo va notificato l'atto di appello.

Rif. Normativi: art. 2310 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 6597/1998, n. 1185/1975.

NOTA

L'ufficio notificava l'appello presso lo studio del difensore della società.

Nelle more del processo la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

Il liquidatore faceva rilevare che alla chiusura della liquidazione il mandato conferito allo studio era venuto meno, con la conseguenza che la notifica dell'appello doveva essere effettuata direttamente a lui e, pertanto, l'appello doveva essere dichiarato inammissibile.

La richiesta è stata accolta.

La sentenza in commento richiama un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Intervenendo a dirimere le contrastanti interpretazioni dottrinali, volte talora a riconoscere l'efficacia costitutiva della cancellazione delle società dal registro delle imprese, quale provvedimento immediatamente produttivo dell'estinzione della società, altra volta, viceversa, ad attribuire natura meramente dichiarativa alla cancellazione medesima, la Suprema Corte, seguita dai giudici di merito, ha ripetutamente affermato che la cancellazione dal registro delle imprese ha «funzione di pubblicità, e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale, o a questa connessi», conseguentemente ravvisando la rappresentanza processuale in capo ai liquidatori (Cass. n.5233,4774 del 1999,n.6597,10380 del 1998) ovvero, in mancanza, ad un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 del c.p.c..

Del resto,l'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese non preclude al creditore di promuovere azione autonoma e diretta nei confronti della società, ferma restando la possibilità di agire, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 2456, secondo comma, c.c., nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.(Cass. 11021/1999).

Contenzioso-Notifica nei confronti del genitore deceduto-Nullità.

Sent. n. 163 del 5/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Ferranti-Relatore Tozzi-Marsili/Ag. Entrate Roma 3.

La notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. nei confronti del genitore deceduto senza che fosse stata eseguita la formalità della prescritta ricerca anagrafica è affetta da nullità assoluta ed insanabile.

Rif. Normativi:art. 140 c.p.c. ;DLgs n.546/1992 artt. 16 e 17.

Contenzioso-Autotutela tributaria-Impugnazione-Competenza-Giudice tributario.

Sent. n. 16 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore Principi-Maglietto/Ag. Entrate Roma 3.

Sulle questioni riguardanti l'autotutela, ex art.12, comma 2, L. n.448/2001 è competente giurisdizionalmente la Commissione tributaria, come statuito dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n.16776/2005.

Rif. Normativi: L. n.448/2001, art.12, comma 2.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.16776/2005.

Nota

In questi termini si sono espresse le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n.16776/2005.

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione finanziaria a procedere ad autotutela.

Con l' art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria è divenuta una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta in relazione ad uno specifico rapporto tributario, o su sanzioni inflitte da Uffici tributari.

Sono, così, al di fuori di tale giurisdizione, solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo e di cui l'Amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente.

Contenzioso-Revocazione-Sentenza contraria ad altra precedente-Condizioni richieste.

Sent. n. 2 del 28/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Corvino-Ag. Entrate Roma 3/Bartolini.

Nel processo tributario, ai fini dell'applicazione dell'art.395,n.5,c.p.c., richiamato dall'art.64 del DLgs n.546/1992, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, avente tra le parti autorità di cosa giudicata e, quindi, suscettibile di revocazione, occorre che fra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo.

Nel caso di specie, pur essendo fuor di dubbio che le parti dei due giudizi sono le stesse, non essendoci identità dell'oggetto dei due processi, da intendersi quale identità degli elementi obiettivi delle domande giudiziali proposte nelle due cause, l'appello dell'ufficio si deve considerare inammissibile.

Rif. Normativi: art.395,n.5 c.p.c. ; DLgs n,546/1992, art.64.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.14714/2001.

Contenzioso-Revocazione ex art.395 c.p.c.,n.1-Dolo processuale-Ufficio non può essere equiparato al privato-Condizioni.

Sent. n. 212 del 29/5/2007-CTP di Roma - Sez. 52-Presidente Canzoni-Relatore Caputo- Ag.Entrate Roma 3/Valentini.

L'ufficio nel processo tributario non può essere equiparato *tout court* alla parte privata, in quanto la funzione di parte pubblica che esso assume in giudizio lo investe anche del ruolo di garante del rispetto delle regole processuali in generale e, perciò, su di esso grava il dovere di lealtà, probità e di speciali obblighi di allegazione.

Nella specie, l'ufficio non si è limitato ad un contegno meramente omissivo, pur essendo a conoscenza che la ricorrente aveva prodotto dichiarazione integrativa, ma, costituendosi, con un contegno attivo ha richiesto il rigetto del gravame impedendo al giudice monocratico la conoscenza della verità ed inducendolo ad emettere una sentenza affetta da un evidente errore sostanziale.

Rif. Normativi: art.395,n.1; L. n.413/1991.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.1155/2002; Cons. Stato n.1882/2000.

Contenzioso-Revocazione-Erronea supposizione di un fatto-
Qualificazione e criteri.

Sent. n.64 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-
Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 1/Mer.Inf.Meridionale informatica
srl.

La revocazione è un mezzo limitato d'impugnazione che a differenza del ricorso per Cassazione non è concesso contro gli *errores in procedendo* e gli *errores in iudicando*.

Essa è data,quindi,solo per motivi esterni al processo che presuppongono un giudizio non solo concluso,ma validamente concluso,tant'è che è comune in dottrina l'espressione secondo la quale la revocazione tende a far valere un vizio di volontà del giudice.

Deve,quindi,ritenersi insussistente il motivo di revocazione di cui al n.4 dell'art.305 c.p.c., ovvero l'erronea supposizione di un fatto,quando dalla sentenza si evince che i giudici hanno dato conto nell'esposizione dei fatti della presentazione di documentazione da parte dell'appellante,ma hanno ritenuto che la stessa non provasse affatto l'avvenuta irregolare notifica dell'atto di appello.

Il giudizio,giusto o sbagliato che sia,si è formato tenendo conto di tutta la documentazione prodotta,o quanto meno non disconoscendone l'esistenza, senza incorrere in alcuno degli errori previsti dal citato art.345,n.4,con la conseguenza che,ove,si voglia ritenere l'esistenza di un errore esso sarebbe da qualificare come errore in *iudicando* da far valere con il normale rimedio del ricorso per cassazione.

Rif. Normativi:art.395,n.4 c.p.c. .

Contenzioso-Appello-Notifica solo ad una parte presente al giudizio di primo grado-Inammissibilità-Sanatoria ai sensi dell'art.156 c.p.c.-Esclusione.

Sent. n. 157 del 28/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Faggella-Relatore Ferrazzani-Cassa Naz. Notariato/Ag.Entrate Roma 1.

L'appello ove risulti proposto e notificato nei confronti di alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado

comporta la dichiarazione della sua inammissibilità, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare instaurazione del rapporto processuale.

In siffatta ipotesi si tratta di vizio radicale e, cioè, di vera e propria inesistenza e non di nullità di detto rapporto, che, pertanto, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. prevista per i soli casi di nullità dell'atto.

Nella specie al giudizio di primo grado avevano partecipato l'Agenzia delle entrate di Roma 1 e la Direzione regionale entrate del Lazio, mentre l'appello era stato notificato solo alla prima.

Rif. Normativi: dlgs n. 546/1992, artt. 20 e 53; c.p.c. art. 156.

Contenzioso-Sentenza di rinvio della Cassazione-Mancata riassunzione del giudizio-Conseguenze.

Sent. n. 59 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone - Relatore Lunerti-Intereuropea Comp. Ass.ni spa/Ag. Entrate Roma 4.

Se a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione ad altra Sezione della CTR nessuna delle parti del processo provvede alla rituale riassunzione del giudizio ai sensi e nei termini dell'art. 392 c.p.c. l'intero processo si estingue, salvi gli effetti del principio posto dalla Cassazione sul processo eventualmente riguardante la nuova proposizione della domanda.

Rif. normativi: art. 392 e 393 c.p.c. .

NOTA

In senso conforme anche la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 5678/1985

Ai sensi dell' art. 392 c.p.c. la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio deve avvenire entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che ha disposto detto rinvio.

In caso di mancata riassunzione entro tale termine, il processo si estingue, travolgendo tutte le pronunce di merito emanate nel corso del giudizio estinto.

Pertanto, qualora la causa sia nata da un ricorso del contribuente avverso un'ingiunzione di pagamento, la decisione di merito, che avesse accolto tale ricorso, viene travolta e, quindi, la pretesa del Fisco diventa esecutiva.

Contenzioso-Giudizio di rinvio della Cassazione-Mancata riassunzione dell'Amministrazione-Comportamento anomalo-Rinvio alla Corte dei Conti per valutazione dei danni erariali-Necessità.

Sent. n. 21 del 24/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 35-Presidente Favaro-Relatore Tocca-Alitalia linee aeree italiane spa/Ag.Entrate Roma 6.

Il comportamento dell'Amministrazione resistente che non riassume la causa a seguito del rinvio operato dalla Cassazione è anomalo, per cui l'accertamento dell'esistenza o meno di un danno erariale e di una responsabilità amministrativa deve essere svolto dall'organo di giustizia della Corte dei Conti, al quale va rimessa la relativa pratica per le pertinenti valutazioni.

Contenzioso-Motivi-Specificità-Correlazione con la motivazione della sentenza impugnata - Necessità'-Appello-Inammissibilità.

Sent. n. 74 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Dental Center/Ag.Entrate Velletri.

L'appello che si limita a ribadire in modo pedissequo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo senza minimamente indicare le ragioni che possono giustificare l'invocata riforma della sentenza di primo grado è inammissibile.

Secondo l'insegnamento della Cassazione la specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata e sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico - giuridico delle prime.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992 artt.18,19,53,61.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.15936/2003.

NOTA

L'esame dell'appello fatto dai giudici della regionale rilevava che la società aveva ribadito in modo pedissequo tutte le argomentazioni già proposte con il ricorso introduttivo, senza minimamente individuare le ragioni secondo le quali la sentenza di primo grado sarebbe da riformare.

Non emergendo le erronee valutazioni di fatto e di diritto in cui sarebbero incorsi i primi giudici, così violando l'art.53 del DLgs n.546/1992, l'appello doveva essere dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza sul punto è costante.

L'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma (Cass. N.12589/2004).

Tale mancanza non è sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato.

Si deve osservare che la Cassazione con la sentenza n.22684 del 29/10/2007 ha ritenuto ammissibile una nuova questione non specificatamente dedotta riguardante la piena applicazione di norme comunitarie.

Contenzioso- Causa di valore inferiore a 5 milioni-Assistenza tecnica-Difesa personale del contribuente-Liquidazione delle spese processuali-Non spettanza.

Sent. n. 14 del 14/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Savignano-Ag.Entrate Frascati/FAL snc.

Non ha diritto alla liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore il contribuente che si sia difeso personalmente in una causa di valore inferiore a L. 5 milioni che lo ha visto vincitore, se non ha chiesto nelle proprie memorie difensive la

condanna dell'ufficio al pagamento delle spese, né ha presentato una nota esplicativa delle spese da liquidare; se non ha partecipato al giudizio in qualità d'iscritto all'Albo dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica ai sensi dell'art.12 del DLgs n.546/1992.

In tal caso ha diritto soltanto al rimborso delle spese vive, ma a condizione che ne provi l'effettiva entità.

Rif. Normativi: DLgs n. 546/1992, artt.12 e 15.

NOTA

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta dal giudice in modo da poter mettere, in ogni caso, la parte interessata in grado di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle e, quindi, di denunciare le eventuali specifiche violazioni della legge o della tariffa. la liquidazione globale può essere ammessa solo se sia stata presentata la nota delle spese, ai sensi dell'art. 75 disposizioni attuative del c.p.c., dovendosi in tal modo presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota.

Quando non sia stata presentata, il giudice ha il potere di liquidare le spese sulla base degli atti di causa, ma deve indicarli specificamente onde consentire alla parte il suddetto controllo di conformità (Cass. n. 18541/2003).

Contenzioso-Cartella di pagamento-Parti nel giudizio-Concessionario della riscossione-Sua chiamata in giudizio-Ininfluente.

Sent. n.67 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Silvestri-Relatore Martini-Ag.Entrate Roma 4/Sincies Chiementin spa.

Il ruolo e la cartella di pagamento che non siano stati preceduti da un avviso di accertamento o da un atto di rettifica, assumono la duplice veste di atto impositivo e di riscossione.

Tale circostanza fa sì che l'ente impositore ed il concessionario siano legati da un rapporto di sostituzione processuale, in forza del quale la sentenza emessa nei confronti del primo spiega i suoi

effetti anche sul secondo, indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, artt.14 e 59,1 comma lett. b).

Contenzioso-Cartella di pagamento-Notifica tardiva da parte del Concessionario -Legittimazione passiva è dell'Agencia delle entrate.

Sent. n.17 del 16/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Cocco-Relatore Taglienti-Nol.Mac.80 srl/Ag.Entrate Roma 6.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale, in sede di ricorso per tardività della notifica della cartella esattoriale, trattandosi di attività del Concessionario della riscossione, l'Agencia delle entrate non avrebbe legittimazione passiva nel giudizio, essendo l'agenzia il soggetto del rapporto sostanziale che ha avanzato la pretesa alla quale si oppone il contribuente.

L'esattoria agisce per conto del concedente, per cui nel caso di danni ingiusti provocati per propria colpa, il concedente può agire per il risarcimento del danno.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.10

Contenzioso-Cartella di pagamento impugnabile per vizi propri-Legittimato passivo è il Concessionario.

Sent. n.43 del 23/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Sabatini/Ag.Entrate Roma 6.

In caso di contestazione della cartella di pagamento per vizi propri la legittimazione passiva è del Concessionario alla riscossione, per cui la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, artt.19,53, comma 1.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.3242/2007.

Prassi: CM n.98/E del 23/4/1996.

Contenzioso-Cartella di pagamento-Omessa costituzione in giudizio del Concessionario-Rinvio della causa alla CTP-Necessità.

Sent. n.118 del 30/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore De Sena-Tullio/Ag.Entrate Roma 2.

La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso da parte della CTP, in quanto la controversia investiva la competenza e l'operato del Concessionario non chiamato in causa dal ricorrente, ha come conseguenza che la sentenza avrebbe esplicato il suo effetto solo nei confronti dell'agenzia delle entrate presente in giudizio.

Ciò impone ai giudici di ordinare l'integrazione del contraddittorio, per cui necessita il rinvio alla CTP.

Rif. Normativi: DLgs n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b).

Contenzioso-Cartella esattoriale-Vizio di notifica imputabile al Concessionario-Integrazione del contraddittorio con quest'ultimo-Esclusione.

Sent. n. 26 del 21/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore Catarinella-Arditi di Castelvete *Cristiana/Ag. Entrate Roma 8*

Non si condivide la tesi secondo la quale il vizio di notificazione di una cartella esattoriale imputabile al Concessionario, debba necessariamente chiamare quest'ultimo ad integrare il contraddittorio a pena d'improcedibilità del ricorso o dell'appello. L'Ente creditore rimane pur sempre la Pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni, e, in quanto *dominus* della pretesa impositiva, qualora si serve di un mandatario quale la Concessionaria per la riscossione, ai fini della sola materiale esazione del tributo dovuto, sarà onere della stessa amministrazione ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del mandatario-concessionario, in base ad un rapporto interno rispetto al quale il terzo contribuente rimane del tutto estraneo.

Rif. Normativi: DPR n. 602/1973, artt. 25 e 17, DPR n. 600/1973, art. 43.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 6450/2002, n. 14669/2005.

Contenzioso-Cartella di pagamento-Ricorso per tardività della notifica-Legittimazione passiva-Solo il Concessionario.

Sent. n. 201 del 26/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Molfese-Pecchia/Ag. Entrate Roma 6.

Il ricorso introduttivo che denuncia la tardività della notifica della cartella di pagamento, che è la fase successiva alla notifica del ruolo, deve essere dichiarato inammissibile non essendo stato proposto nei confronti dell'esattore a cui fa carico il rispetto dei termini per tale violazione.

Non sussiste nella specie il *litis consortio* necessario di cui all'art.14, comma 1, del DLgs n.546/1992 e, quindi, la necessità d'integrare il contraddittorio con l'Esattoria.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.14, comma 1

NOTA

L'art.10 del D.Lgs. n. 546/ 1992, nell'individuare le parti del processo tributario, pone, tra i soggetti che possono assumere la veste di resistente, oltre agli uffici del ministero e gli enti locali, i concessionari per il servizio di riscossione dei tributi.

Tale previsione costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina, che vedeva come controparte del contribuente esclusivamente l'Amministrazione finanziaria, e pone la questione della individuazione delle controversie nelle quali debba essere parte il concessionario, questione gravida di conseguenze, posto che, ove si individui una categoria di controversie aventi come unico legittimo contraddittore il concessionario, la mancata citazione in giudizio di quest'ultimo comporterebbe l'inammissibilità della domanda per mancata instaurazione del contraddittorio.

Le 6 sentenze massimate riflettono la ricerca di un equilibrio interpretativo con diverse statuizioni sui rapporti Agenzia entrate-Concessionario per il ritardo della notifica della cartella esattoriale.

Per i giudici della 38.a e 33.a Sezione la legittimazione passiva è solo del Concessionario.

È condivisa questa tesi dai giudici della III, perché l'esattoria

e per conto dell'agenzia, perché nel caso di danni ingiustici causati per propria colpa, il concedente può sempre agire per il risarcimento del danno.

Corre l'integrazione del contraddittorio con il Concessionario nei giudizi della 26.a, mentre per quelli della 21.a necessita.

Il giudizio della IV è influente quando il ruolo e la cartella di pagamento non siano stati preceduti da un avviso di accertamento o da un atto di rettifica, assumendo la cartella la duplice veste di atto impositivo e di riscossione.

È pacifico che quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori direttamente imputabili al Concessionario, ossia nel caso di vizi propri della cartella di pagamento, errori a lui imputabili come la compilazione o intestazione della cartella di pagamento oppure la notifica della stessa, avviso di mora non preceduto da (rituale) notifica della cartella esattoriale, il ricorso deve essere proposto solo nei suoi confronti, senza che sia necessario integrare il contraddittorio (v. Cass. n.14669/2005, n. 11667/ 2001), non essendo configurabile un rapporto di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario.

Anche nei relativi giudizi non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Concessionario e Comune (Cass. n.18250/2003).

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendo escludersi la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass.3242/2007).

La legittimazione passiva del Concessionario va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (Cass. N.6450/2002).

Contenzioso-Giudicato favorevole-Efficacia preclusiva anche in presenza di comportamenti diversi dell'Amministrazione finanziaria per altri rapporti *inter partes*.

Sent. n. 49 del 29/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Lunerti- Ag.Entrate Roma 5/Tredicine.

L'efficacia preclusiva di un giudicato *inter partes* non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, anche nel caso di comportamento contraddittorio del comportamento dell'Amministrazione, che secondo le annualità una volta rinuncia alla pretesa non impugnando la sentenza sfavorevole ed un'altra insiste, appellandosi, sugli stessi presupposti.

Contenzioso-Cartella di pagamento-Notifica eseguita a soggetto risultato destinatario per inadempimento organo societario-Validità.

Sent. n. 9 del 2/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Pugliese-Relatore Moscaroli- Ag.Entrate Albano/De Caneva.

La notifica di cartella esattoriale eseguita nei confronti dell'ex amministratore di società risultato poi rinunciatario a tale carica è legittima.

Ai sensi dell'art.2193 c.c. non può essere opposta all'amministrazione finanziaria, ed al deputato alla riscossione al tributo, una situazione di fatto o di diritto che sia conseguente ad un inadempimento di un organo societario.

Nello specifico la supposta mancata tempestiva trascrizione, da parte del collegio sindacale della società della rinuncia dell'amministratore *pro tempore* alla carica, non può avere effetto nei confronti del terzo (Amministrazione Finanziaria), il quale si è fidato delle risultanze ufficiali.

Rif. Normativi: art.2193 c.c.; artt. 137 e segg. c.p.c.; DLgs n.546/1992, artt. 16 e 17.

Contenzioso-Società in liquidazione-Notifica eseguita sede società-Nullità.

Sent. n. 40 del 9/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di Popolo-Relatore Macaluso-Ag.Entrate Roma 5/BASAFIN srl in liq.

L'avviso di liquidazione notificato dall'ufficio presso la sede di una società in liquidazione è nullo, in quanto doveva essere notificato al liquidatore della società.

Contenzioso-Appello unico avverso più sentenze-Inammissibilità.

Sent. n. 39 del 11/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccini-Relatore Rizzi- Giovanetti/Ag.Entrate Roma 8.

Un atto di appello unico contro sentenze diverse, le quali hanno definito in primo grado processi con trattazione distinta in separati processi, finisce inevitabilmente per determinare un effetto (la trattazione unitaria in appello), la cui determinazione non appartiene ai poteri d'iniziativa della parte, ma ai poteri di disposizione processuale del giudice, per cui tale appello deve essere dichiarato inammissibile.

Nella specie si trattava di quattro ricorsi avverso la rettifica del reddito societario da parte della s.a.s. e dei tre familiari soci.

Rif. Normativi: DLgs n. 546/1992, art. 29.

NOTA

Per la Suprema Corte è ammissibile l'appello proposto con unico atto avverso più sentenze relative a distinti procedimenti quando le pronunce impugnate siano state rese tra le stesse parti ed abbiano trattato identiche questioni (circostanze che avrebbero consentito la proposizione di un unico ricorso avverso i distinti atti impositivi), e purché, inoltre, nel detto unico atto le sentenze impugnate cumulativamente siano espressamente indicate, con manifestazione non equivoca della volontà di impugnarle (Cass. n. 7191/2004); che siano state pronunciate tra le stesse parti ed

abbiano risolto identiche questioni (Cass. 11503/2003), mentre deve essere dichiarato inammissibile quando più soggetti, nella precedente fase di merito, avevano agito in separati processi, poiché, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, è riservato solamente al giudice il potere, ai sensi degli artt. 335 c.p.c. e 29 del DLgs n.546/1992, di riunire i processi.

Contenzioso-Notifica PV-Sede trasferita-Ricerca effettiva-Camera di Commercio.

Sent. n. 176 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Molfese-Millennium/Ag.Entrate Roma 3.

La ricerca della sede di una ditta trasferita deve essere fatta presso la Camera di Commercio, registro imprese, e non al terminale dei messi comunali del Comune di Roma.

Nella specie la ditta si era trasferita a Lugano.

Rif. Normativi: artt. 138, 139, 140, 141 cpc; artt. 2436 e 2494 cc.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 6956/1983

COMMENTO

I giudici della 34.a Sezione della Commissione tributaria regionale di Roma si sono pronunciati sulla legittimità di una notifica del Processo verbale ad un'azienda che, nel frattempo, si era trasferita a Lugano.

La notifica di tale PV era indispensabile per la validità dell'accertamento non risultando alcuna sottoscrizione dello stesso da parte della società.

L'ufficio deduceva la regolarità della notifica, in quanto nel domicilio fiscale la società risultava trasferita e la notifica, quindi, era stata fatta presso il legale rappresentante ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Inoltre, faceva presente che la definizione agevolata non poteva essere concessa a causa della pendenza penale ai sensi degli artt.7,8,9,15 della L. n.289/2002.

Secondo questi giudici il procedimento da seguire per la notifica era il seguente: notifica presso la sede dichiarata dove risultava trasferita; tentativo di notifica presso la sede trasferita, controllare che ivi era sconosciuta; solo dopo avere seguito tale procedura si poteva applicare quanto contenuto nell'art.143,3° comma c.p.c..

Il messo, applicando la comune diligenza, aveva, altresì, l'obbligo di verificare e conoscere il trasferimento della sede a norma degli artt.2436 e 2494 c.c..

La ricerca non doveva essere fatta solo presso il Comune di Roma, al terminale dei messi, ma, essendo stato confermato l'indirizzo in cui risultava trasferita, doveva essere effettuata presso la Camera di commercio registro delle imprese.

Non essendo stata fatta questa diligente ricerca, i tentativi di notifica fatti successivamente dovevano ritenersi *tam quam non esset*.

Non avendo la società avuto formale e legale conoscenza del Processo verbale, l'esercizio del diritto al condono di cui alla L. n.289/2002 con la presentazione della dichiarazione integrativa ed il pagamento delle somme dovute si doveva considerare legittimo.

Alcune osservazioni.

L'ufficio aveva negato il condono a causa della pendenza penale.

Infatti, l'accesso alle definizioni agevolate di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni è interdetto quando l'interessato abbia avuto formale conoscenza, a una certa data, dell'esercizio nei suoi confronti dell'azione penale per uno o più degli illeciti specificamente individuati dal legislatore.

La preclusione opera con esclusivo riguardo ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono i procedimenti penali medesimi. Su questo punto i giudici non hanno fatto alcuna valutazione, mentre, dopo avere riconosciuto per altro verso (nullità della

notifica del PV) la validità della presentazione dell'istanza, dovevano, forse, dire qualcosa.

La regolarità della notifica del PV ha conseguenze dirette sul condono.

Infatti, l'art. 9 della legge n. 289/2002, riguardante la «definizione automatica per gli anni pregressi», al comma 14 testualmente prescrive che «le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo».

I giudici della CTR hanno statuito che la ricerca fatta dal messo come sopra riepilogata doveva concludersi presso la Camera di commercio registro delle imprese per accertare la nuova sede.

Non avendo proceduto in tal senso la notifica presso il legale rappresentante ex art.140 c.p.c. non era valida.

Non si conoscono precedenti di sorta.

La Suprema Corte si è espressa con costante giurisprudenza in modo difforme.

In tema di notificazione alle persone giuridiche, l'ufficiale giudiziario, incaricato della notifica, se non può compierla nella sede effettiva dell'ente, mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere la notificazione, a persona addetta alla sede stessa, può eseguirla alla persona fisica che rappresenta l'ente, ricercandola, a norma delle disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. nella sua residenza, nel suo domicilio o nella sua dimora, e consegnando copia dell'atto a mani proprie del destinatario o, qualora non sia rinvenuto in uno di tali luoghi, ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (ex pluris: Cass n.6095/1985,n.1640/1990).

Se anche ciò non è possibile, la notifica va eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c.(Cass. n.2620/2000).

Recentemente la Cassazione (n.342/2006) ha statuito che è valida, ai sensi dell'art. 35 DPR n. 600 del 1973, la notifica di un atto tributario presso l'unica sede conosciuta, quale quella risultante dalla denuncia dei redditi, ad una società che abbia mutato sede

senza però provvedere a comunicare il fatto all'Ufficio competente ad emettere avviso di accertamento.

Proprio sul tipo di ricerca da effettuare, la Suprema Corte (Cass. n.371/1996) ha statuito, in senso nettamente contrario alla sentenza annotata, che "per quanto attiene, invece, alle ricerche presso la cancelleria commerciale, nessun onere di questo genere grava sul notificatore, specie in presenza di disposizioni, quali l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, che pongono le comunicazioni in materia a carico dell'interessato e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che traggono le logiche conseguenze da simile onere".

Contenzioso-Domicilio fiscale-Nozione.

Sent. n.70 del 2/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-Relatore Moroni-Rustichelli/Ag.Entrate Roma 6.

Il domicilio fiscale consiste in una situazione giuridica la quale, a prescindere dalla concreta presenza fisica del soggetto in loco, risulta caratterizzata dalla volontà dello stesso soggetto di stabilire e conservare in quel medesimo luogo la sede principale dei propri affari ed interessi anche di tipo morale, familiare.

Nella specie, il contribuente, emigrato a Montecarlo, aveva mantenuto in Italia, presso il suo domicilio la sua attività libero professionale di "creazione ed interpretazione di musica".

Rif. Normativi: art.43, I comma del c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.8427/1990, n.2936/1990.

NOTA

Il contribuente, anche dopo la data dell'emigrazione a Montecarlo, aveva mantenuto in Italia il proprio domicilio lasciando aperta la propria posizione fiscale e continuando a presentare regolarmente la dichiarazione IVA.

Anche successivamente al suo trasferimento aveva registrato due atti a contenuto patrimoniale ed aveva mantenuto un'utenza telefonica con una fatturazione di un certo valore.

Questi fatti hanno indotto i giudici della regionale a ritenere che il contribuente abbia mantenuto in Italia, presso il suo domicilio, la

sua attività libero professionale di "creazione ed interpretazione di musica".

È costante nella giurisprudenza l'affermazione del principio secondo cui la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n.1738/1986).

Mentre il domicilio individua il luogo in cui la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto - non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - e va desunto alla stregua di tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti ed il carattere principale che esso ha nella vita delle persone (Cass. n. 2936/1980).

**Contenzioso-Diniego di credito d'imposta richiesto da società-
Notifica mediante posta alla sede-Irreperibilità-Notifica a legale
rappresentante-Necessità**

**Sent. n. 45 del 3/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente
Silvestri-Relatore Savignano-Ag.Entrate Roma
Viterbo/Az, Agric. Tinelli.**

Deve essere ritenuta nulla ed inefficace la notifica di un provvedimento di diniego di credito d'imposta diretto alla società istante per inosservanza della normativa di legge, atteso che la notifica, già effettuata a mezzo posta con esito negativo, ai sensi dell'art.145 c.p.c., ultimo comma, doveva essere ripetuta nei confronti del legale rappresentante della società interessata.

Rif. Normativi:c.p.c. art.145.

NOTA

Nell'impossibilità di consegna dell'atto nella sede legale o in uno degli altri luoghi integranti in via gradata il domicilio fiscale della società, la notificazione dell'avviso di

rettifica emesso nei confronti di una società commerciale, anche se sia noto il domicilio del rappresentante legale, purché si trovi in comune diverso da quello del domicilio fiscale della società, va legittimamente effettuata nel comune del domicilio fiscale secondo la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., con la variazione prevista dall'art. 60, primo comma, lett. e), del d.p.r. n. 600 del 1973, atteso che deve essere effettuata nel domicilio (che sia noto) del legale rappresentante, solo se questo sia compreso nel comune del domicilio fiscale della società (Cass. n.9766/1995).

Contenzioso-Sanzioni per infrazioni di carattere valutario e bancario-Ricorso-Competenza delle CT-Esclusione.

Sent. n.214 del 8/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Ag.Entrate Roma 5/De Corato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione alle leggi in materia bancaria e creditizia non appaiono riconducibili all'ordinamento giuridico tributario, né attengono alla gestione di tributi, sicché, mancandone i presupposti soggettivi ed oggettivi, questa materia del contendere deve essere esclusa dalla competenza delle Commissioni tributarie con attribuzione della stessa al giudice ordinario.

Rif. Normativi: DLgs n.385/1993, artt.51,53; DLgs n.546/1992, art.2.

Prassi: CM n.25/E del 2002.

NOTA

Il contribuente impugnava la cartella esattoriale riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli artt.51 e 53 del DLgs n.385/1993 relativi ad infrazioni valutarie.

La Commissione ha ritenuto che, pur con le modifiche introdotte all'art.2 del DLgs n.546/1992, la giurisdizione fosse del giudice ordinario.

Nel caso di specie mancava il presupposto soggettivo, in quanto il provvedimento d'irrogazione della sanzioni non era stato emesso

dall'ufficio finanziario e quello oggettivo, perché di competenza del Ministero dell'economia.

Contenzioso-Appello ufficio-Sottoscritto da funzionario redigente, capo team, capo area controllo-Inammissibilità-Rappresentante legale pro-tempore-Necessità.

Sent. n. 108 del 14/5/2007-CTR Sez. distaccata di Latina - Sez. 40-Presidente Rapanà-Relatore Carnevale- Ag.Entrate Roma di Latina/Tema srl.

Le sottoscrizioni apposte nell'atto di appello dal funzionario redigente, dal capo team e dal capo dell'area di controllo, ma non anche dal "rappresentante legale" pro-tempore dell'ufficio, per cui non è in alcun modo possibile desumere chi lo sia, determina l'irritualità dell'impugnazione con conseguente inammissibilità della stessa.

Contenzioso-Istanza di rinuncia al ricorso-Deve essere accettata dalle parti costituite.

Sent. n.203 del 29/5/2007-CTP di Roma - Sez. 52-Presidente Canzoni-Relatore Mercuri-Eura Imm. srl/Ag.Entrate Roma 3.

L'istanza di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art.44 del DLgs n.546/1992, non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite.

Nella fattispecie non risultava depositata in atti l'accettazione da parte dell'ufficio.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.44

NOTA

La società, mossa dalla presunzione della soccombenza e dall'eventuale pagamento delle spese processuali, aveva presentato istanza per rinuncia del ricorso essendo venuta meno la materia del contendere dopo che la Corte di giustizia europea aveva stabilito che l'IRAP fosse compatibile con il diritto comunitario.

Questi giudici hanno deciso che la richiesta non produceva effetto perché non risultava depositata in atti l'accettazione da parte dell'ufficio.

L'art.44 del DLgs n.546/1992 stabilisce che la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo, che nella specie non ricorreva, in quanto l'ufficio non si era costituito in giudizio.

La giurisprudenza si è soffermata soprattutto sulla rinuncia da parte dell'ufficio in udienza e sulla validità della stessa.

Al funzionario rappresentante dell'amministrazione finanziaria deve essere riconosciuto il potere di rinunciare, in sede di pubblica udienza al ricorso in appello proposto dall'ufficio, anche in assenza di delega specifica al riguardo, con conseguente legittimità, in caso di accettazione della rinuncia da parte del contribuente, della dichiarazione di estinzione del processo ex art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n.5270/2004). In senso contrario la sentenza n.10427/2003.

Mentre per Cass. n.10215/2003 il funzionario delegato deve avere la delega specifica per la rinuncia al ricorso in appello.

Contenzioso-PV per relationem a rapporto GICO (Gruppo investigativo criminalità organizzata)-Allegazione allo stesso-Necessità-Produzione in appello-Conseguenze-Nullità accertamento.

Sent. n. 267 del 31/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Curti-Relatore Molfese- Ag.Entrate Roma 5/Nicoletti.

Il rapporto GICO (Gruppo investigativo criminalità organizzata), prodotto in appello, costituendo la prova di quanto viene poi asserito, doveva essere allegato, ai sensi dell'art.7 della L.n.212/2000, quanto meno al PV.

Rif. Normativi:L. n.212/2000,art.7.

NOTA

L'accertamento in questione traeva origine dai dati raccolti nel PVC della Guardia di finanza.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto di non potere fare assurgere a rango di prova il PV preliminare del Gruppo Investigativo criminalità organizzata,in quanto gli indizi indicati erano soltanto sufficienti per iniziare un'indagine,ma non anche provare i fatti dedotti in giudizio che spetta all'ufficio ai sensi dell'art.2697 c.c..

Questi giudici hanno ritenuto,respingendo l'appello dell'ufficio, che il rapporto GICO doveva quanto meno essere allegato al PV ai sensi dell'art.7 della L.n.212/2000.

In tema d'accertamenti tributari, mentre la documentazione d'indagini o di verifiche, compiute dallo stesso ufficio procedente o da altri uffici ben può fornire un diretto supporto motivazionale all'accertamento tributario e costituire fonte di prova a favore del Fisco, la semplice enunciazione della pretesa all'amministrazione fiscale non assume alcun valore, sicché il relativo onere probatorio incombe all'ufficio(Cass 10277/2000).

La legge impone l'obbligo di fornire agli Uffici finanziari, per il tramite della Guardia di finanza, la documentazione atta a comprovare fatti che possono considerarsi come violazioni tributarie.

Questa documentazione può essere utilizzata legittimamente ai fini dell'accertamento.

Vale a dire che gli atti d'accertamento possono essere legittimamente motivati mediante rinvio ai contenuti della documentazione, purché questa sia conosciuta dal contribuente (Cass. 7832/01).

Solo recentemente,con l'art.7 della L.n.212/2000(Statuto dei diritti del contribuente) si è arrivati ad una norma di carattere generale con l'obbligo per l'Amministrazione

finanziaria di motivare i propri atti secondo le prescrizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 241/1990.

Contenzioso-Notifica mezzo posta a procuratore risultato trasferito-Effettuazione ricerche per individuare reale domicilio-Necessità-In mancanza- Inammissibilità dell'appello.

Sent. n. 15 del 1/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Nicastro-Relatore Ferrazzani- Ag.Entrate Roma 1/Santoro.

All'esito negativo della notifica dell'appello presso il domicilio dichiarato nel giudizio di primo grado per trasferimento in altra sede del procuratore, il notificante deve, a propria cura, effettuare le necessarie ricerche per individuare il reale domicilio del procuratore medesimo presso il quale eseguire utilmente la notifica ed, in mancanza, ne consegue l'inammissibilità dello stesso.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.18003/2003, 8287/2002, 14033/2005.

NOTA

La notifica dell'appello proposto dall'ufficio era stata eseguita negativamente a mezzo del servizio postale al procuratore del contribuente risultato trasferito.

Successivamente, l'atto era stato depositato presso la segreteria della CTR ai sensi del terzo comma dell'art.17 del DLgs n.546/1992.

Secondo questi giudici la disposizione dell'art.17 non poteva avere efficace applicazione, in quanto all'esito negativo della notifica, il notificante doveva, a propria cura, effettuare le necessarie ricerche per individuare il reale domicilio del procuratore medesimo, presso il quale eseguire utilmente la notifica dell'appello.

L'art.17 citato stabilisce che qualora manchino l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per l'assoluta incertezza del domicilio eletto ovvero della residenza o della sede dichiarata, all'atto della costituzione in giudizio, in luoghi diversi rispetto a quelli ritualmente indicati nel ricorso, opera il criterio generale che, residualmente, localizza

l'attività informativa nella segreteria della Commissione tributaria adita.

La Suprema Corte ha statuizione diverse sul punto.

Con la sentenza citata n.14033/2005, ha statuito il principio di diritto secondo cui la notificazione deve essere effettuata "al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte".

Il dato del riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo di notificazione" (ex pluris:Cass. 14033/2005, Cass., n. 8287/2002).

Con le sentenze (Cass. n.10089/2005,n.11223/2002),la notificazione dell'avviso di trattazione della causa in segreteria,effettuata dopo l'inutile tentativo presso l'unico domicilio eletto noto,è conforme alla legge e, in tal caso, non si realizza alcuna violazione del principio del contraddittorio (nella fattispecie, il difensore domiciliatario del contribuente aveva ommesso di notificare la variazione dell'indirizzo del proprio studio professionale).

La Cassazione a SS.UU. con la sentenza del 7 luglio 1994, n. 6375 ha statuito che "nel caso d'irreperibilità (assoluta) del destinatario, il quale non venga rinvenuto all'indirizzo del domicilio eletto o della residenza dichiarata perché sconosciuto, sloggiato, trasferito, eccetera, risultando così inesistente, opera il disposto dell'art. 32-bis del DPR n.636/1973(valido anche alla luce della disciplina oggi contenuta nell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 546/ 1992) e la notificazione va eseguita in segreteria, per modo che risultano inapplicabili i tipi di notificazione previsti dagli artt. 142 e 143 c.p.c.".

Contenzioso-Appello-Motivi specifici-Limiti consentiti.

Sent. n.53 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Castiglione Morelli-Relatore Martini-Braas GMBH/ Ag.Entrate Roma 6.

La locuzione "motivi specifici dell'impugnazione" deve essere interpretata nel senso che l'appello è ammissibile anche se contiene ripetizione di quanto già deciso, non sempre potendosi pretendere dai ricorrenti argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle espresse in prime cure, soprattutto quando la controversia attiene al merito della questione sulla quale difficilmente potrebbero individuarsi motivazioni di doglianze diverse.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.53

Contenzioso-Appello-Autorizzazione-Mancata allegazione del provvedimento-Inammissibilità-Escusione-Sottoscrizione in calce del provvedimento-Sufficienza.

Sent. n.61 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore savignano-Ag.Entrate Roma 3/Fucci.

L'appello dell'ufficio che indica in calce gli estremi dell'autorizzazione a proporre il gravame, sottoscritto dal dirigente responsabile del servizio contenzioso, senza allegare il relativo atto autorizzativo, è ammissibile.

Contenzioso-Appello-Motivazione-Presunto errore dei primi giudici-Ammissibilità.

Sent. n.73 del 4/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Picconeri/Comune di Moricone.

Quando la formazione della volontà espressa dai primi giudici è fondata sull'interpretazione errata e non condivisibile della norma di riferimento e che tale errore può essere sanato dal giudice di secondo grado attraverso un *excursus* logico-giuridico, l'appello che porta all'esame tale circostanza è motivato ed ammissibile.

Contenzioso-Contributi a favore dei consorzi di bonifica -Cartella di pagamento per pagamento acqua notificato nel 2003 - Giurisdizione delle commissioni tributarie -Esclusione

Sent. n.81 del 6/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 4-Presidente Fancelli-Relatore Zappi-Consorzio di bonifica Tevere e agro romano/Falcone

Gli enti pubblici possono avvalersi per riscuotere le entrate patrimoniali, sia di diritto pubblico che di diritto privato, delle procedure regolate dal RD n.639/1910.

Trattandosi di un corrispettivo per la somministrazione di un servizio legittimato dal contratto allegato all'atto di concessione di acqua la giurisdizione non è delle Commissioni tributarie ma dell'AGO.

Rif. Normativi:RD n.639/1910;DLgs n.546/1992.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.1729/1963,14332/2005.

NOTA

Fino alla data del 3 ottobre 2000 le controversie relative al pagamento del canone dell'acqua erano devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in quanto in tale periodo conservavano la natura di tributo comunale per effetto dell'art. 62, commi quinto e sesto, del D.Lgs. 152/1999 che, nel differire l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 1998/448 fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, ha confermato la disciplina anteriore in materia di accertamento e di riscossione dei tributi (Cass. SS.UU 19388/03).

Dopo tale data il canone dell'acqua potabile ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell'art.24 del DLgs n. 258 del 18/8/2000, il quale, ha soppresso le previsioni contenute nell'art.62 del DLgs n.152/1999, per cui le relative controversie riguardando un "rapporto privato di utenza", anche quando il rapporto intercorra fra il privato ed un ente pubblico, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n.8103/2004).

Contenzioso- Appello-Notifica di una sola copia all'unico procuratore di più parti distinte- Conseguenze.

Sent. n. 91 del 19/6/2007-CTR del Lazio di Roma - Sez. 2-Presidente Mazillo-Relatore Principi-Ag.Entrate Roma 8/Castelli.

La notifica di un unico atto d'appello all'unico difensore di più parti, trattandosi di questione formale e non sostanziale, raggiunge lo scopo di consentire adeguata costituzione e difesa, anche se una delle parti, per volontaria e deliberata scelta per rafforzare e considerare fondata l'eccezione sollevata, si sia astenuta dal costituirsi e difendersi.

Contenzioso- Appello-Notifica di una sola copia all'unico procuratore di più parti distinte- Mancata costituzione-Conseguenze-Inammissibilità.

Sent. n. 168 del 7/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 40-Presidente Santoro-Relatore Carnevale-Ag.Entrate Formia/Di Mambro.

E' inammissibile l'appello dell'ufficio quando sia stato notificato un unico atto presso l'unico procuratore di due parti distinte e che i ricorrenti, non si siano costituiti in giudizio nei termini di legge.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.53, comma 2.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.9859/1997.

NOTA

Sono due sentenze che affrontano il problema delle conseguenze della notifica di un unico atto d'appello all'unico difensore.

I giudici della II Sezione hanno giudicato la questione formale, anche se una parte per rafforzare l'eccezione sollevata d'inammissibilità si era astenuta dal costituirsi e dal difendersi.

Nel secondo caso, l'appello dell'ufficio era stato notificato in unica copia nonostante che i ricorrenti fossero due, domiciliati presso lo stesso procuratore.

I ricorrenti, controdeducendo, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per tale motivo.

I giudici della 40 Sezione hanno accolto l'eccezione ritenendo che malgrado le controdeduzioni all'appello notificato all'ufficio, le parti non si fossero costituite.

Sul punto anche la recente sentenza n.1574/2007 ha statuito che quando all'unico procuratore di quattro distinte parti viene notificato l'appello dell'ufficio in numero di copie inferiore a quello della parti stesse, nessuna delle quali si costituisce nel giudizio di secondo grado, la notificazione è nulla e non sanata, nel caso di specie, dalla costituzione degli appellati nel giudizio di secondo grado.

Secondo Cassazione n.11352/2003 la regola, desumibile dagli articoli 285 e 170 c.p.c. ,secondo cui la notificazione della sentenza deve essere eseguita presso il procuratore costituito in tante copie quante sono le parti costituite per mezzo dell'unico procuratore, vale nell'ipotesi di pluralità di rapporti di rappresentanza processuale, ma non anche quando un solo soggetto stia in giudizio in proprio e quale rappresentante sostanziale di uno o più soggetti.

Contenzioso-Cartella di pagamento emessa per esecuzione provvedimenti giudice penale-Giurisdizione- CT-Esclusione.

Sent. n.107 del 10/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore De Luca-Ag.Entrate Roma 2/IACP.

La cartella di pagamento emessa per la riscossione di spese di giustizia disposta dal Tribunale di Roma, vertendo su questione diversa da quella tributaria, in quanto l'"imposizione" di pagamento non deriva dall'applicazione di norme riguardanti imposte o tasse, non è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

Contenzioso-Avviso d'accertamento-Notifica all'incorporata-Difetto-Non sussiste.

Sent. n.75 del 15/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Romani-Comune di Roma /Italmobiliare.

Conseguentemente alla riforma del diritto societario di cui al DLgs n.6/2003, la fusione tra società per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità sia pure con un nuovo assetto organizzativo.

Pertanto, non sussiste difetto della notifica per l'avviso d'accertamento indirizzato alla proprietaria dell'immobile ed incorporata dall'Italmobiliare con comunicazione al Comune nel contesto della prevista pubblicità ex art.2504 c.c. .

Rif. Normativi: DLgs n.6/2003, art.2505 bis c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.2637/2006.

Contenzioso-Controversie di valore superiore a €2582,28-Assistenza tecnica-Necessità-Ricorso-Inammissibilità-Condizioni.

Sent. n.240 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 3/Petrucci.

Quando la Commissione tributaria è chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a € 2582,28 ed il ricorrente non risulti munito di difensore tecnico, deve sospendere il giudizio ed invitare la parte a munirsi del difensore e, soltanto se questa non ottempererà, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale.

Se, nella specie, la CTP non ha rilevato il fatto, il ricorso deve considerarsi ammissibile, poiché l'inammissibilità non è espressamente prevista dall'art.12 del DLgs n.546/1992.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.12

NOTA

Componendo, il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario per controversie di valore eccedente cinque milioni delle vecchie lire (€2582,28), le Sezioni Unite con la sentenza n.22601/2004, hanno ribadito la validità della soluzione

interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189/2000 e n. 520 del 2002 , secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui l'ordine del Presidente della Commissione, della Sezione o del Collegio, rivolto alle parti diverse dall'Amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, sia rimasto inesequito.

Contenzioso-Notifica-Avviso recante la consegna a "conoscente delegato al ritiro"-Irrituità.

Sent. n.240 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Roma 3/Petrucci.

La firma di un consegnatario sull'avviso di ricevimento che si qualifica "conoscente delegato al ritiro" non è prevista da alcuna norma riguardante le notifiche.

Pertanto, in presenza di un'espressa contestazione riguardante l'effettivo arrivo dell'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, la notifica deve ritenersi del tutto irrituale.

Contenzioso-Avviso di contestazione di violazione ex art.2 DPR n.322/1998 nei confronti del CAF-Impugnabilità presso CT-Legittimità

Sent. n.308 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-DRE Lazio/CAF ACLI srl.

Il verbale di contestazione di violazione nei confronti del CAF ACLI per violazione dell'art.2 del DPR n.322/1998 per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni del Mod. unico, incidendo nella sfera patrimoniale del destinatario e determinando, se non impugnato, la diretta ed immediata debenza delle sanzioni comminate, è impugnabile presso le CT.

Rif. Normativi: DLgs n.472/1997; L. n.689/1981.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU.n.11082/2007.

NOTA

Questi giudici disattendendo la precisazione dell'ufficio che il verbale di contestazione non è previsto nell'elenco tassativo di cui all'art.19 del DLgs n.546/1992, trattandosi di

sanzioni amministrative che sfuggono alle disposizioni del DLgs n.472/1997, in quanto previste dalla L. n.689/1981, hanno ritenuto che l'atto incidendo immediatamente, se non impugnato, nella sfera patrimoniale del destinatario lo rendeva sicuramente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

Questi giudici hanno citato a sostegno di questa tesi la sentenza della Cassazione a SS.UU.n.11082/2007, la quale ha precisato che attribuendo alle Commissioni tributarie "tutte le controversie" in materia di imposte e tasse, la lettera della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata è una giurisdizione esclusiva, non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale, ovvero sia estesa ad ogni questione relativa all'*an* o al *quantum* del tributo.

La giurisdizione delle Commissioni tributarie, cioè, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli "atti dell'esecuzione forzata tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt.2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora o, a maggior ragione, le mere intimazioni di pagamento.

Contenzioso-Appello-Notifica tramite messo notificatore speciale dell'ufficio-Inesistenza.

Sent. n. 403 del 28/6/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 40-Presidente Santoro -Relatore Masi- Ag. Entrate Latina/Areni.

Ricorre l'ipotesi di "inesistenza" giuridica della notificazione e non di nullità, la notifica eseguita tramite il messo notificatore speciale dell'ufficio, in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto, atteso che l'art.20 del DLgs n.546/1992, che disciplina la proposizione dell'appello, richiama l'art.53, il quale non menziona

anche l'art.16,4 comma, che consente all'ufficio di provvedere in tal senso.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992, artt,20,53,16, comma 4;c.p.c. artt.137 e 160.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.5378/1988.

NOTA

La notifica degli atti del processo ordinario può essere effettuata validamente dai soli Ufficiali giudiziari, dagli aiutanti Ufficiali giudiziari e dai soggetti loro espressamente assimilati dalla legge.

Nei processi diversi da quello ordinario, tale competenza può essere attribuita dalla legge ad altri soggetti (ad esempio, i messi di conciliazione e quelli dei giudici di pace), ma non possono essere compiute interpretazioni di legge in via analogica.

Il ragionamento dei giudici per arrivare alla conclusione massimata è questo.

Il ricorso in appello, ai sensi dell'art.53 del DLgs n.546/1992, " è proposto nelle forme di cui all'art.20, commi 1 e 2 . . .".

Il mancato rinvio anche al comma 4 dell'art.20 ("notificazione a mezzo di messo comunale o di messo speciale") non è frutto del caso, ma il risultato di una consapevole scelta legislativa ispirata alla *ratio* di assicurare paritetico trattamento ad entrambi i contendenti, pubblico e privato.

Diversamente, nel giudizio di appello nel quale soltanto l'Ufficio finanziario, a differenza di quanto accade in primo grado, ha la facoltà di assumere l'iniziativa del processo, verrebbe a godere di un'irragionevole posizione di privilegio, con l'attribuzione di una potestà di *autonotificazione*, negata, invece, alla controparte privata (appellata).

Gli Uffici possono, pertanto, utilmente ed efficacemente proporre appello solo per il tramite d'ufficiale giudiziario ovvero del servizio postale (commi 2 e 3, art.16, DLgs n.546/92), ma non si

possono avvalere dell'opera di messi comunali e, a maggior ragione, di messi *autorizzati* dalla stessa Amministrazione finanziaria, parte dell'instaurando processo d'appello.

Tale irritualità è insanabile, inidonea all'instaurazione di un valido rapporto processuale, non rilevando neppure l'intervenuta costituzione dell'appellata.

Così anche la sentenza della Cassazione n. 22849/2005.

La sentenza è in linea con la prevalente, ma non unanime, giurisprudenza della stessa CTR come del resto quella di legittimità e la stessa dottrina.

Infatti, le sentenze n. 24/7/2005, n. 271/5/2006, 128/37/2006 di questa CTR massimate, sono state di diverso avviso statuendo che "In tema di contenzioso tributario, l'art. 16 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'amministrazione tributaria.

Il comma quarto della citata disposizione, sicuramente norma eccezionale, autorizzando il messo comunale o dell'Amministrazione finanziaria a notificare i propri atti del processo, modifica nei confronti di una sola parte le disposizioni del c.p.c. sulla competenza dei soggetti abilitati ad effettuare le notificazioni, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi degli stessi, se autorizzati.

Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello".

Tale motivazione e statuizione si può trovare anche nella sentenza della Cassazione n. 13969/2001.

Contenzioso-Ricorso presentato da revisore contabile-
Inammissibilità.

*Sent. n. 80 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 32- Presidente Truini
Palomba-Relatore Rosano-Belavia Belarussian Airlines/Ag. Entrate
Roma 1.*

Il ricorso e l'appello sottoscritti da un revisore contabile, il quale non ha la rappresentanza per l'assistenza tecnica di cui all'art.12 del DLgs n.546/1992, sono inammissibili.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.12.

Contenzioso-Avviso di mora-Motivazione-Necessità-Criteri.

*Sent. n.93 del 5/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente
Castiglione Morelli-Relatore Martini-Anas spa/Gerit spa.*

L'avviso di mora che si limita a citare con dati numerici la cartella di pagamento, senza riprodurre in alcun modo il suo contenuto, con le sole singole poste del debito indicato con riferimento al "cod. tributo" appare del tutto aleatorio, non solo per il contribuente che non ha la possibilità di opporre un'efficiente esercizio del diritto di difesa, ma anche per il giudice chiamato a dirimere la controversia.

In tale situazione di assoluta incertezza sull'oggetto della pretesa tributaria l'avviso di mora deve ritenersi nullo.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.19.

Contenzioso-Diritti del contribuente che non abbia presentato la documentazione in possesso dell'ufficio-Obbligo dell'ufficio di verifica-Sussiste.

*Sent. n.76 del 6/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-
Relatore Masi-Ag. Entrate Roma 6/Bevilacqua.*

L'enunciato normativo di cui all'art.18 della L. n.241/1990, confermato per la materia tributaria dall'art.6, comma 4, della L. n.212/2000, secondo il quale, al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria, opera anche nel processo

tributario, in quanto è espressione del più generale principio di collaborazione tra P.A. e privati.

Ne deriva che, ove il contribuente non abbia depositato alcun atto comprovante il versamento dell'imposta, grava sull'ufficio tributario l'obbligo di verificare, sulla scorta dei documenti in suo possesso, la veridicità di quanto richiesto con la domanda di rimborso.

Rif. Normativi: L. n. 241/1990, art. 18; L. n. 212/2000, art. 6, comma 4.

NOTA

L'appello dell'ufficio si fondava essenzialmente sull'inidoneità dei documenti depositati dal ricorrente, ossia i CUD, per provare l'avvenuto versamento della ritenuta effettuata dal sostituto su tutto il trattamento pensionistico anziché sulla quota pari all'87,50%, in quanto "non era possibile stabilire se la somma su cui è stata calcolata l'imposta sia al lordo od al netto di eventuali detrazioni".

La sentenza afferma il principio contenuto negli artt. 18 della legge n. 241 del 1990 e 6 della legge n. 212 del 2000, che la probità e la buona fede impongono all'Amministrazione finanziaria di pronunciarsi sulle affermazioni del contribuente e fornire la documentazione in suo possesso.

Anche per Cass. n. 4239/04, n. 1765/2004, n. 1930/2001, l'Amministrazione ha l'onere di produrre in giudizio ogni documento - anche favorevole al contribuente - che sia in suo possesso, con la conseguenza che, nel caso di proposizione di azione di rimborso, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunta la prova del *quantum* dovuto in restituzione, qualora la prospettazione del contribuente non sia stata contestata dall'amministrazione attraverso la produzione della documentazione (nella fattispecie, di natura catastale) a sua disposizione.

Per Cassazione n. 7439/2003 incombe sull'amministrazione fornire la prova di aver rispettato i termini di legge per la consegna dei ruoli all'esattore, in senso contrario (Cass. n. 307/2002)

Contenzioso-Appello erroneamente intestato alla CT provinciale-
Ammissibile.

Sent. n.157 del 20/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente
Cellitti-Relatore Brunetti-Scalessi/Comune di Roma

Non può essere dichiarato inammissibile l'appello erroneamente intestato alla CT provinciale anziché a quella regionale competente, atteso che nella fattispecie si tratta di un mero errore materiale facilmente riconoscibile dalla controparte.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992, artt. 52-53.

Contenzioso-Competenza giudice-Contestazione-Solo primo grado-
Declinazione di detta competenza-Sindacabilità successiva-Esclusione.

Sent. n.186 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente
Elefante-Relatore Zaccardi- Ag.Entrate Roma 1/Ist. Minime Suore Sacro cuore.

L'art.5 del DLgs n.546/1992 prevede la possibilità di contestare la competenza del giudice tributario adito solo nel grado di giudizio in cui si fa valere la sua incompetenza ed, inoltre, statuisce che, ove il processo sia riassunto o proseguito presso il giudice dichiarato competente dal giudice che declina la sua competenza, detta statuizione non è più sindacabile.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992, art.5.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.16081/2000.

NOTA

L'ufficio, con l'appello, eccepiva che la competenza a decidere era della CTP di Prato e non di Roma, in quanto l'oggetto dell'impugnazione era il silenzio-rifiuto avverso la richiesta di restituzione dell'IVA e non l'atto pubblico di vendita stipulato a Roma.

Questi giudici, per respingere l'eccezione, hanno fatto riferimento all'art.5 del DLgs n.546/1992 che prevede la potestà di contestare la competenza del giudice tributario adito solo nel grado di giudizio in cui si fa valere la sua competenza.

Contenzioso-Notifica presso l'ufficio del destinatario-Criterio.

Sent. n.129 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento- Relatore Romani-Pettinelli/Ag. Entrate Roma 1.

Per ufficio del destinatario deve intendersi solo quello creato,organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri e non quello presso il quale il destinatario presta lavoro,perché esso non ha valenza esterna,ma attiene al rapporto interno tra il prestatore d'opera e chi usufruisce della sua prestazione.

Rif. Normativi:artt.139 e 140 c.p.c. .

Rif. Giurisprudenziali:Cons. di Stato n.2990/2002.

NOTA

Le norme processuali in materia di notificazione, attesa la rilevanza che in esso assumono la certezza del termine di ricevimento del ricorso e la sua tempestiva conoscenza ,sono di solito applicate con rigore(basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell'istanza cautelare, ai termini decadenziali per notificare ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc.).

Anche per l'applicazione dell'art. 139 c.p.c., per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario presta lavoro alle dipendenze di altri.

La giurisprudenza del giudice amministrativo è stata costante nel ritenere che il ricorso notificato al controinteressato presso l'ufficio ove lo stesso presta servizio è inammissibile, qualora la consegna dell'atto sia avvenuta non a mani proprie dell'interessato, bensì ad altra persona, pur se addetta a ricevere le notifiche

dirette a quell'ufficio (cfr.. Cons. Stato VI, Sez., n.2990/2002,n. 3786/2000).

"Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata, in particolare, anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell'art.139 c.p.c., al luogo di esercizio (evidentemente in proprio) dell'industria o del commercio nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo".

Contenzioso-Sentenza-Dispositivo e motivazione in contrasto con verbale d'udienza-Rinvio alla CTP-Esclusione.

Sent. n.203 del 14/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Nicastro-Relatore Moroni-Smavit spa /Ag.Entrate Viterbo.

Non si deve rimettere la causa ai giudici della CTP quando il dettato della motivazione e la totale conformità della stessa al dispositivo della sentenza, sottoscritto dal Presidente, ma in contrasto con il verbale d'udienza, dimostrano l'effettiva volontà dell'organo giudicante.

Rif. Normativi:art.354 c.p.c.;DLgs n.546/1992,art.1,comma 2.

Contenzioso-Sentenza CTP con l'indicazione di solo due componenti del Collegio giudicante-E' nulla.

Sent. n.159 del 19/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Serani-Rinaldi/Comune di Montalto di Castro.

E' rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza in cui sono indicati solo due componenti del Collegio giudicante di contro ai tre del processo verbale e, conseguentemente, deve essere rimessa alla CTP.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.2,comma 5,art.36,comma 2,59 lett. d).

NOTA

Non si conoscono sentenze simili.

Rilevato che la sentenza appellata portava l'indicazione di solo due componenti del Collegio,mentre il processo verbale ne riportava tre,la sentenza è stata rinviata alla Commissione provinciale.

Il D.Lgs. n.546/1992 non contiene una organica disciplina della nullità della sentenza emessa dal giudice tributario.

Trova, pertanto, piena applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del DLgs n.546/1992, secondo la quale in difetto di apposita e specifica regolamentazione si applicano le norme del codice di procedura civile.

Vengono così in considerazione principalmente le norme di cui agli artt. 132 e 161 c.p.c., sui quali esistono oramai consolidati principi giurisprudenziali, che, di conseguenza, risultano anch'essi applicabili al processo tributario.

La giurisprudenza si è occupata principalmente della mancata sottoscrizione da parte del giudice.

Con la sentenza della Cassazione a SS.UU.n. 12021/1990,l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei componenti tenuti a sottoscriverla, causa la nullità insanabile (equiparabile all' inesistenza) per mancanza di un requisito formale essenziale, pertanto, l' omissione pur involontaria, non e' emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ma comporta il rinvio della sentenza all' autorità giudiziaria che l' ha emanata (ex pluris:Cass. n.9113/2004.

Contenzioso-Ordinanza della CTP non impugnata-Appello-Inammissibilità.

Sent. n.408 del 7/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone-Pasquini/Ag.Entrate Roma 3.

L'ordinanza con la quale i giudici della CTP hanno rigettato la richiesta di sospensione deve essere impugnata presso gli stessi giudici entro 90 giorni.

Pertanto, l'appello proposto alla CTR deve essere dichiarato inammissibile.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.47

Contenzioso-Appello-Notifica-Variatione domicilio eletto non comunicata-Effettuazione con deposito segreteria Commissione-Termine-Un anno e 46 giorni.

Sent. n.137 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Silvestri-Relatore Corvino- Ag.Entrate Roma 2/Sibec srl.

La notifica dell'atto processuale presso la segreteria della Commissione tributaria è consentita non solo quando ci sia una carenza originaria o inidoneità delle indicazioni concernenti il luogo in cui effettuare le comunicazioni o le notificazioni, ma anche nei casi in cui il ricorrente non adempia l'onere di comunicare le successive variazioni e risulti impossibile, per avvenuta inefficacia delle indicazioni, l'effettuazione della notifica.

La notifica si ritiene perfezionata nel giorno dell'avvenuto deposito dell'atto presso la segreteria che deve essere effettuato nel termine dell'art.327 c.p.c..

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.17,3 comma.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n.12968/03, n.7946/2002, n.15867, 11223, 4274 del 2002.

Contenzioso-Appello-Notifica mediante posta-Avviso di ricevimento non allegato-Mancata costituzione in giudizio contribuente-Inammissibilità.

Sent. n.73 del 21/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Zampi-Relatore Taglienti-Comune di Palombara Sabina/Alivernini.

Il ricorso in appello notificato a mezzo plico postale raccomandato, mancante del relativo "avviso di ricevimento", e, non risultando la costituzione in giudizio dell'ufficio appellato, rende inammissibile il gravame.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.22; art.149 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Corte Cost. n.477/2002, n.28/2004, n.97/2004, n.154/2005; Cass. N.2757/2007.

NOTA

Nel solco della giurisprudenza di legittimità.

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine d'impugnazione é sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.

Il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena d'improcedibilità dall' art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario.

Poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n.141, n.458 del 2005).

Contenzioso-Accertamento non impugnato per disturbi alla memoria-
Richiesta di rimessione ex art.184bis c.p.c. -Inammissibilità-Norma applicabile solo nella fase processuale.

Sent. n.159 del 3/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Procaccini-Relatore Rizzi-Marinelli/Ag.Entrate Rieti.

La rimessione in termini ai sensi dell'art.184 bis del c.p.c. richiesta da un contribuente sulla base di un certificato che

attesta uno stato di depressione associato a disturbi della memoria nel periodo della notifica di un accertamento non impugnato non è ammissibile, perché l'articolo menzionato si riferisce alle decadenze verificatesi durante la fase processuale, con la conseguenza d'inammissibilità del ricorso.

Rif. Normativi: art. 184 bis c.p.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass. n. 9178/2000, n. 5778/2000.

NOTA

Con il ricorso avverso un avviso d'accertamento si chiedeva preliminarmente la rimessione in termini ex art. 184 bis del c.p.c. fondata su un certificato di uno specialista, il quale dichiarava che il contribuente era in "trattamento per sindrome ansioso-depressiva associata a disturbi della memoria".

I giudici hanno ritenuto nella specie non applicabile tale articolo, perché inibito alle decadenze relative al giudizio costruito con caratteristiche impugnatorie, quale quello tributario, eccettuati i casi tassativamente previsti dall'ordinamento, quale, a titolo esemplificativo, quello di cui all'art. 650 c.p.c..

L'art. 184 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e modificato, nel primo comma, dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito nella legge n. 534/1995) consente, nella sua attuale formulazione, alla parte, che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termine. La norma stabilisce, poi, che il giudice provvede, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 294 c.p.c., alla rimessione in termine della parte quando, previa delibazione della verosimiglianza dei "fatti allegati", abbia acquisito come prova l'impedimento dedotto.

Con sentenza n. 9178/2000 la Suprema Corte ha statuito che l'art. 184 bis, per la sua collocazione nel libro il titolo 1, capo II, sezione il sotto la rubrica "della trattazione della causa", riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività

difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termine e la sua disciplina.

Questa, pertanto, non è invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali certamente sono le attività necessarie all'introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione, disciplinate dagli artt. 365, 366 e 369 c.p.c.: per queste vige tuttora la regola dell'improrogabilità dei termini perentori disposta dall'art. 153 c.p.c. (vedansi in proposito le pronunzie nn. 10094/97, 5197/98 e 8999/99)".

Contenzioso- Soccombenza e liquidazione spese di giudizio-Attività tutelate-Comune-Esclusione.

Sent. n.203 dell'11/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore Moscaroli-Comune di Roma/Antonelli.

Non è ammissibile che esistano attività tutelate per evitare la liquidazione delle spese di giudizio per il solo fatto che il soggetto (Comune)che le esercita sia mosso da un pubblico interesse,in virtù di un potere-dovere privo di discrezionalità.

Rif. Normativi:art.91 c.p.c. .

Contenzioso-Sentenza con contrasto tra motivazione e dispositivo-Ricorso per revocazione-Esclusione.

Sent. n.209 dell'11/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente-Relatore Liotta-Faraglia/Ag.Entrate Civitavecchia.

Il ricorso per revocazione che si limita a chiedere la revoca della sentenza per un evidente contrasto tra la motivazione ("l'appello dell'ufficio non può trovare accoglimento") ed il dispositivo della stessa ("accoglie l'appello dell'ufficio")configura un'ipotesi di errore che può essere fatta valere soltanto mediante l'ordinario ricorso per Cassazione.

Rif. Normativi:art.395,commi 4 e 5.

Contenzioso-Ricorso per revocazione-Errore estimazione di un fatto-Inammissibilità.

Sent. n. 37 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente-Relatore-Caliendo -Massari/ Ag.Entrate Roma 2.

Si può ammettere in astratto la configurazione di un ricorso per revocazione ai sensi dell'art.395,n.4 del c.p.c. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

Nondimeno è da escludere la possibilità di utilizzare tale rimedio straordinario per far valere errori di criterio sull'estimazione di un fatto,che è un dato della realtà di carattere oggettivo,che si pone al di fuori del giudizio anche se ne costituisce un dato causale.

Nella specie,nella sentenza era stato scritto che il contribuente aveva pagato il condono il 16/5/2003,oltre il termine di scadenza del 16/4/2003,mentre in realtà, per il susseguirsi delle proroghe, il termine era stato spostato al 16/4/2004.

Rif. Normativi:art.395,quarto comma, e 360 c.p.c.;DPR n.602/1973,art.25.

Contenzioso-Revocazione-Causa di forza maggiore-Rinvenimento documento ritenuto smarrito-Causa di forza maggiore o colpevole negligenza-Verifica.

Sent. n.37 del 4/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente -Relatore Lotta-Hotel Italia sdf/Ag. Entrate Tivoli.

Il rinvenimento del documento ritenuto smarrito nel fascicolo di un altro procedimento lungi dal delineare un caso di forza maggiore incolpevole,evidenzia,invece,una situazione di colpevole negligenza della parte interessata,sicché,nella fattispecie è inammissibile il ricorso per revocazione.

Rif. Normativi:artt.325,326 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.2287/2005.

Contenzioso-Sospensione dei termini ex art.6 DLgs n.218/1997
(Accertamento per adesione)- Vale anche per i Comuni.

Sent. n.202 dell'11/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente Curti-
Relatore Maisto-Comune di Moricone/Giubettini.

Indipendentemente dall'esito dell'istanza di accertamento per adesione, la sospensione dei termini per impugnare gli atti tributari è prevista *erga omnes* dall'art.6 del DLgs n.218/1997. Non può, quindi, essere accolta la tesi del Comune secondo la quale tale istituto opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre per i tributi locali è facoltativa, facoltà che, nella specie, non era stata esercitata. Rif. Normativi: DLgs n.218/1997, art.6.

Contenzioso-Cartella di pagamento-Notifica-Consegna al portiere anziché al destinatario-Mancata motivazione in relata-Legittimità-Esclusione.

Sent. n.144 del 12/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 37-Presidente Oddi-
Relatore Lomazzi-Florio/Comune di Roma .

La notifica mediante consegna dell'atto impugnato nelle mani del portiere, senza che nessuna precisazione è dato rinvenire nella relata in ordine alle motivazioni richieste dalla legge per giustificare tale consegna al portiere, anziché direttamente al destinatario o ad altra persona di famiglia, disattendendo, così, le condizioni previste dall'art.139 del c.p.c., è irregolare. Rif. Normativi. art.139, comma 2 c.p.c. .

NOTA

Nell'ipotesi in cui un portiere di un condominio riceve la notifica della copia di un atto quale specificamente «addetto» alle notifiche, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario, ricorre la presunzione legale (*iuris tantum*) della qualità dichiarata, la

quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario (Cass. 14191/00).

La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione al portiere o al vicino (Cass. 25 giugno 1999, n. 6602).

C'è poi da aggiungere che la costituzione del destinatario dell'atto sana il vizio con efficacia ex tunc (Cass. n. 7334/1999).

Contenzioso-Iscrizione d'ipoteca per mancato pagamento contributi previdenziali-Cartella esattoriale-Ricorso-Improponibile per difetto giurisdizione delle CT.

Sent. n.413 del 12/11/2007-CTP di Roma - Sez. 1-Presidente Pioletti-Relatore Nardi-Fasano/ Gerit spa Concessionaria.

Il ricorso avverso un provvedimento d'iscrizione di ipoteca e della relativa cancellazione eseguita su alcuni beni immobili su iniziativa del Concessionario, in quanto basato su titolo (ruolo e cartella esattoriale) dichiarato illegittimo dal Giudice del lavoro ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali richiesti al ricorrente dall'INPS, è improponibile per difetto di giurisdizione, non rientrando nella giurisdizione della CT.

NOTA

L'art.19 del DLgs n.546/1992, dopo l'innovazione normativa introdotta dall'art.35, comma 26-quinquies del DL n.223/2006, convertito con modifiche dalla L. n.248/2006, consente l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie del fermo dei beni immobili registrati, compresi gli autoveicoli, e della iscrizione d'ipoteca sugli immobili.

Secondo i giudici della Provinciale tale gravame è consentito sempre che i crediti oggetto di tali provvedimenti rientrino nella giurisdizione di dette Commissioni,così come delimitata dall'art.2.

Con il ricorso si chiedeva l'annullamento del provvedimento d'iscrizione d'ipoteca e della relativa cancellazione eseguita su alcuni beni immobili su iniziativa del Concessionario alla riscossione,in quanto basato su titolo(ruolo e cartella esattoriale) dichiarato illegittimo dal Giudice del lavoro ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali richiesti al ricorrente dall'INPS.

Richiamandosi alle note sentenze della Cassazione a SS.UU.n.7388 e n.13902 del 2007 che,nel decidere ex art.362 c.p.c.,sul conflitto negativo di giurisdizione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario sul presupposto che l'atto impugnato *abbia una connessione stretta con la materia fiscale,che si tratti di atti comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario,qualunque sia,in concreto,il sistema di riscossione adottato,questi giudici sono arrivati alla conclusione del difetto di giurisdizione.*

Contenzioso-Fermo amministrativo-Comunicazione-Atto non impugnabile-Giurisdizione CT-Esclusione.

Sent. n. 250 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Liotta-Relatore Marcucci-Ag. Entrate Roma 1/Centr. It. Petroli srl.

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo non è atto autonomamente impugnabile,ma anche se si fosse in presenza di un vero e proprio atto di fermo amministrativo,tale provvedimento resterebbe comunque escluso dalla giurisdizione delle CT,in forza del disposto dell'art.2 del DLgs n.546/1992,come modificato dall'art.12,comma 2 della L. n.448/2001.

Rif. Normativi: art.2 del DLgs n.546/1992,come modificato dall'art.12,comma 2 della L. n.448/2001.

NOTA

E' la prima sentenza della CTR del Lazio in tema di fermo amministrativo che statuisce l'esclusione della giurisdizione delle commissioni tributarie.

Contenzioso-Fermo amministrativo dei beni registrati-Merito-Sanzioni amministrative comminate dalla polizia urbana per infrazioni codice della strada- Giurisdizione delle CT-Esclusione.

Sent. n. 186 del 22/6/2007-CTP di Roma - Sez. 11-Presidente D'Agostino-Relatore Purificato-Tenaglia/Gerit spa.

Con la modifica introdotta all'art.19 del DLgs n.546/1992 dal D.L. n.223/2006,convertito in L. n.248/2006 è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo al giudice tributario. Si ha ragione di ritenere che la giurisdizione attiene alle materie che già rientrano nella cognizione del medesimo giudice,con l'effetto che se si tratta di un provvedimento di fermo riguardante,nel merito,materie attribuite alla cognizione di altri giudici,il giudice tributario non può pronunciarsi,neppure limitatamente al provvedimento stesso,in quanto coinvolge materie sottratte alla sua giurisdizione.

Nella specie,il credito tributario su cui l'agenzia della riscossione aveva inteso effettuare il fermo amministrativo era formato da cartelle di pagamento per sanzioni comminate dalla polizia urbana a seguito d'infrazioni del codice della strada, per cui la competenza in materia era del giudice ordinario.

Rif. Normativi:DPR n.302/1973,art.86;DLgs n.546/1992,art.19,come modificato dal DL n.223/2006,conv. In L.n.248/2006.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.3660/1989.

Contenzioso- Fermo amministrativo -Giurisdizione in ogni caso- CT.

Sent. n. 246 del 27/6/2007-CTP di Roma - Sez. 8-Presidente Villani-Relatore Di Salvo-Pierangelini/Gerit spa.

L'assenza di una definizione legislativa di tributo e la costatata ampiezza della nozione di tributo quale emerge in relazione a diverse norme anche di rango costituzionale,non possono indurre necessariamente a ritenere che il mero richiamo ai tributi,contenuto

nell'art.2 del DLgs n.546/1992, valga ad escludere la giurisdizione tributaria nelle controversie in punto di qualsiasi fermo amministrativo, pur avendo tale procedura autoritativa carattere di connessione e di inerenza con la materia tributaria, non fosse altro per la procedura di riscossione adottata e prevista dal legislatore.
Rif. Normativi: DL n.223/2006, art.35, comma 26 quinquies; DL n.203/2005, art.3 bis; DPR n.602/1973, artt.57,86; DLgs .546/1992, art.2, comma 1.

Rif giurisprudenziali: Corte Cost. Ord. n.161/2007; Cass. SS.UU n.2053/2006, SS.UU.n.12167/2003; Cons. di Stato Ord. n.2032/2006, 4581/2006, 4356/2004

Contenzioso-Fermo autoveicoli-Giurisdizione-CT-Cognizione del giudice tributario-Solo all'atto del fermo in sé e non agli atti prodromici.

Giurisdizione CT-Esclusione-Competenza-Giudice di pace.

Sent. n. 240 del 30/5/2007-CTP di Roma - Sez. 63-Presidente-Relatore De Renzis-Bianco/Gerit spa.

A seguito dell'emanazione del DL n.233/2006 la giurisdizione sul fermo di beni mobili e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili è delle Commissioni tributarie.

Tuttavia il giudice tributario si deve limitare all'atto del fermo in sé considerato e non può estendersi al rapporto sottostante, il cui esame è devoluto al giudice competente (nel caso di contravvenzioni stradali è il giudice di pace, nel caso della tassa di possesso è il giudice tributario).

Rif. Normativi: DL n.223/2006, conv. in L. 248/2006; DLgs n.546/1992, art.19, comma 1 come modificato dall'art.35, comma 26 quinquies del DL n.223/2006

NOTA

Si tratta di cinque sentenze che trattano del fermo amministrativo e della giurisdizione.

Le sentenze n.250 della II Sezione della CTR e n.413 della I Sezione della CTP di Roma (vedere nota) hanno statuito la giurisdizione solo

se l'atto impugnato ha una connessione stretta con la materia fiscale.

Anche per la n.186 della II Sezione della CTP, il giudice tributario non può pronunciarsi,neppure limitatamente al provvedimento stesso,quando si tratta di materie attribuite alla cognizione di altri giudici (nella specie contravvenzioni stradali) per cui è competente il giudice di pace.

Invece,per i giudici della 63.a ,sent. n.240, il giudizio si deve limitare all'atto del fermo in sé considerato e non può estendersi al rapporto sottostante,il cui esame è devoluto al giudice competente (nel caso di contravvenzioni stradali è il giudice di pace,nel caso della tassa di possesso è il giudice tributario).

La sentenza n.246 dell'VIII Sezione, con una ricca e motivata articolazione,statuisce la giurisdizione in ogni caso.

Innanzitutto non condividono la sentenza della Cassazione a SS.UU. n.8954/2007 che aveva statuito la giurisdizione del giudice ordinario del fermo amministrativo come atto funzionale all'espropriazione forzata.

Il ragionamento che hanno svolto questi giudici è il seguente.

L'art. 35,comma 26 quinquies, del DL n.233/2006 ha disposto che anche il fermo amministrativo rientra tra gli atti impugnabili dinanzi alle CT,integrando conseguentemente l'art.19 del DLgs n.546/1992.

Anche in precedenza il legislatore era intervenuto con l'art.3 bis del DL n.203/2005 ad ampliare la giurisdizione tributaria, nonostante la sentenza della Cassazione a SS.UU. n.12167/2003, "*a tutti i tributi di ogni genere e specie*", ma anche a quelli "*comunque denominati*", attribuendo a tale giurisdizione anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,per lo scarico delle acque reflue e smaltimento dei rifiuti urbani,per la pubblicità ed affissioni.

Il legislatore spinto dalle inconciliabili posizioni sull'attribuzione della giurisdizione sul fermo amministrativo ha voluto con l'art. 35,comma 26 quinquies del DL n.233/2006 operare un ulteriore intervento,analogo a quello richiamato, pervenendo,ora

come allora, ad un ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Tale intervento, come constatato dalle SS.UU. con l'ordinanza n.2888/2006, è in linea con "la tendenza espansiva dell'ambito della giurisdizione tributaria (che non incontra precisi limiti costituzionali fatto salvo in ogni caso il limite della ragionevolezza) estesa dal legislatore per ragioni di connessione in senso ampio a materie estranee alle imposte e tributi", materie di cui la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la natura tributaria.

E' proprio l'adozione della procedura di cui al DPR n.602/1973 a consentire di ravvisare nei caratteri di connessione e di inerenza alla materia tributaria che la giustificazione dell'attribuzione della giurisdizione ai giudici tributari anche in materia di fermo amministrativo per qualunque credito azionato.

In conclusione, l'assenza di una definizione legislativa di tributo e la constatata ampiezza della nozione di tributo quale emerge in relazione a diverse norme anche di rango costituzionale, non possono indurre necessariamente a ritenere che il mero richiamo ai tributi, contenuto nell'art.2 del DLgs n.546/1992, valga ad escludere la giurisdizione tributaria nelle controversie in punto di qualsiasi fermo amministrativo, pur avendo tale procedura autoritativa carattere di connessione e di inerenza con la materia tributaria, non fosse altro per la procedura di riscossione adottata e prevista dal legislatore.

Contenzioso-Nota del Monopolio tabacchi per versamento dell'accisa-Ricorso-Inammissibilità.

Sent. n.443 del 10/12/2007-CTP di Roma - Sez. 1-Presidente Pioletti-Relatore Abrignani-Logista Italia spa/Amm. Auton. Monopoli di Stato.

La nota con la quale la Direzione dei Monopoli di stato chiede il versamento dell'accisa non contenendo i requisiti essenziali quali le ragioni della pretesa tributaria e non riportando né alcun riferimento ai verbali sottoscritti in contraddittorio con i rappresentanti dei depositari dei magazzini, né l'indicazione della

CTP competente, né il termine entro il quale proporre ricorso, la qualifica come mero invito al pagamento e, quindi, come atto non autonomamente impugnabile.

Rif. Normativi: DLgs n. 546/1992, art. 19.

Rif. Giurisprudenziali: Cass n. 1034/2002.